

A chi di competenza

**Oggetto: Comunicazione di modifica della ragione sociale di EPS S.p.A. in Medical Concept Lab S.p.A.**

Egregi Signori,  
con la presente siamo a comunicarVi che con atto a rogito del notaio Dott. Gabriele Sciumbata, rep. n. 16090, efficace dal giorno 1 gennaio 2025, la scrivente società ha modificato la propria ragione sociale da:

EPS S.p.A.  
in  
Medical Concept Lab S.p.A.

Resta inteso che tutti i rapporti contrattuali, commerciali e bancari, attivi e passivi, attualmente intestati o intrattenuti da EPS S.p.A. saranno riconosciuti a Medical Concept Lab S.p.A.

Di seguito il riepilogo dei dati fiscali (invariati) di Medical Concept Lab S.p.A.

Denominazione sociale:	Medical Concept Lab S.p.A.
Indirizzo della sede legale:	Via Giulio Vincenzo Bona, 133
Partita IVA e Codice Fiscale:	08022111002
N° Iscrizione REA di Roma:	1068444
Capitale Sociale:	€ 1.500.000,00 i.v.
PEC	medicalconceptlab@legalmail.it
Codice SDI	K1L1030

Restano invariati tutti i dati bancari (IBAN) ed i recapiti telefonici.

Ogni documento riportante data posteriore al giorno 31 dicembre 2024, dovrà quindi essere indirizzato a Medical Concept Lab S.p.A.

Siamo a vostra completa disposizione per ulteriori informazioni o chiarimenti che si rendessero necessari.

Cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

Roma, 2 gennaio 2025

Medical Concept Lab S.p.A.  
Luisa Salza  
Procuratrice Speciale

**MEDICAL CONCEPT LAB S.P.A. - Società con Socio Unico**

Sede legale: Via Giulio Vincenzo Bona, 133 - 00156 Roma  
Tel: +39 06 330 761 - Fax: +39 06 3307 6370  
Email: info@medicalconceptlab.it - Pec: medicalconceptlab@legalmail.it

Sedi operative  
Sassari - Viale Porto Torres, 64 - 07100 - Tel: +39 079 2675032 - Fax +39 079 7000233  
Roma - Centro Direzionale Magliana - Via Cornelia, 498 - 00166 - Tel. +39 06 65192810 - Fax +39 06 65190262  
Cap. Soc. 1.500.000,00 Euro i.v.  
P. IVA, C.F. e Reg. Imp. 08022111002 - R.E.A.: RM1068444  
Sito internet: medicalconceptlab.it  
Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Topco Palex S.L.U.





**GABRIELE SCIUMBATA**  
Notaio in Roma

Viale Parioli, 59  
00197 - Roma

Tel. 06 / 3211811

notaiosciumbata@gmail.com

Repertorio n. 16090

Rogito n. 10031

ATTO DI FUSIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Il diciassette dicembre duemilaventiquattro

17 dicembre 2024

in Roma, Viale dei Parioli n. 59.

Avanti a me dottor Gabriele Sciumbata, notaio con  
sede in Roma e iscritto nel Ruolo dei Distretti  
Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

è presente:

SALZA Luisa, nata a Roma (RM) il 21 novembre 1978,  
domiciliata per la carica ove appresso, la quale  
interviene al presente atto nella sua qualità di  
Consigliere di Amministrazione delle società:

"E.P.S. - Società per azioni con unico socio", con  
sede in Roma (RM) Via Giulio Vincenzo Bona n. 133,  
capitale sociale euro 1.500.000 i.v., codice  
fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel  
Registro delle Imprese di Roma 08022111002, R.E.A.  
numero RM-1068444, posta elettronica certificata  
eps.spa@legalmail.it,

con tutti i poteri per statuto e in forza di  
delibera assembleare in data 7 ottobre 2024;

"MEDICAL CONCEPT LAB - Società a responsabilità  
limitata con unico socio", con sede in Roma (RM)

Via Giulio Vincenzo Bona n. 133, capitale sociale euro 500.000 i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 02724700907, R.E.A. numero RM-1542415, posta elettronica certificata medicalconceptlabsrl@legalmail.it, con tutti i poteri per statuto e in forza di delibera assembleare in data 7 ottobre 2024, della cui identità personale io notaio sono certo e che mi richiede di ricevere il presente atto.

P r e m e s s o:

- che le società:

"E.P.S. - Società per azioni con unico socio", con delibera assembleare di cui al verbale a mio rogito in data 7 ottobre 2024, repertorio numero 15811, registrato a Roma 3 il 8 ottobre 2024 al numero 19823, serie 1T, e iscritto nel Registro delle Imprese di Roma il 8 ottobre 2024 al numero 507206 di protocollo;

"MEDICAL CONCEPT LAB - Società a responsabilità limitata con unico socio", con delibera assembleare di cui al verbale a mio rogito in data 7 ottobre 2024, repertorio numero 15812, registrato a Roma 3 il 8 ottobre 2024 al numero 19824, serie 1T, e iscritto nel Registro delle Imprese di Roma il 8

ottobre 2024 al numero 507215 di protocollo,

hanno deciso di procedere alla loro fusione mediante incorporazione della "MEDICAL CONCEPT LAB - Società a responsabilità limitata con unico socio" nella "E.P.S. - Società per azioni con unico socio", sulla base dei rispettivi bilanci e delibere relative e consequenziali, ivi compreso il conferimento dei poteri per l'attuazione delle stesse alla costituita;

- che essendo trascorsi i sessanta giorni di cui al combinato disposto di cui al primo comma dell'articolo 2503 c.c. e all'articolo 2505-*quater* c.c. senza che vi siano opposizioni di creditori, si intende ora dare esecuzione alla fusione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2504 c.c., tanto premesso, pienamente ratificato, da formare parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti convengono e stipulano quanto segue.

#### ARTICOLO 1

In attuazione e in conformità delle rispettive delibere assembleari di cui ai citati verbali a mio rogito in data 7 ottobre 2024, repertori numeri 15811 e 15812, e con effetto dall'ultima delle iscrizioni di cui all'art. 2504 c.c., la "E.P.S. - Società per azioni con unico socio" e la "MEDICAL

CONCEPT LAB - Società a responsabilità limitata con unico socio" vengono fuse per incorporazione della "MEDICAL CONCEPT LAB - Società a responsabilità limitata con unico socio" nella "E.P.S. - Società per azioni con unico socio", sulla base dei rispettivi bilanci imputando le operazioni dell'incorporata al bilancio della incorporante a decorrere dal 1 gennaio 2025, senza modifiche del capitale della incorporante e senza rapporto di cambio né conguagli, trattandosi di fusione per incorporazione di società il cui capitale è interamente posseduto dal medesimo unico socio "GADA S.p.a.", e dando atto che lo statuto della società incorporante per effetto della fusione verrà modificato all'articolo 1 per il cambio di denominazione in "MEDICAL CONCEPT LAB - Società per azioni" e all'articolo 3 per l'integrazione dell'oggetto sociale con le attività della incorporata.

## ARTICOLO 2

Per effetto della fusione la società incorporante assume i diritti e obblighi della incorporata e subentra in tutti i rapporti giuridici sia precedenti che successivi alle deliberazioni di fusione e quindi in tutte le attività e passività,

qualunque ne sia la fonte verso qualunque soggetto terzo, sia privato che pubblico.

Nei predetti rapporti si intendono compresi, senza eccezione di sorta diritti, stati e godimenti di fatto, interessi legittimi, aspettative, contratti in essere, atti e negozi giuridici in genere anche se in pendenza o in formazione, azioni e liti in qualunque sede radicate, qui dichiarandosi in modo particolare comprese tutte le ragioni comunque originate di debito e credito in una coi privilegi e garanzie che le assistono e così anche crediti per rimborso di imposte.

Per effetto della fusione vengono inoltre trasferiti i seguenti marchi di proprietà della "MEDICAL CONCEPT LAB - Società a responsabilità limitata con unico socio":

- marchio depositato il 24 novembre 2021, registrato il 19 ottobre 2022 al numero 302021000193031, con scadenza il 24 novembre 2031;

- marchio depositato il 3 dicembre 2021, registrato il 19 dicembre 2022 al numero 302021000194882, con scadenza il 3 dicembre 2031;

- marchio depositato il 7 dicembre 2021, registrato il 24 ottobre 2022 al numero 302021000195104, con scadenza il 7 dicembre 2031;

- marchio depositato il 9 dicembre 2021, registrato il 14 ottobre 2022 al numero 302021000197936, con scadenza il 9 dicembre 2031;

- marchio depositato il 9 dicembre 2021, registrato il 12 gennaio 2023 al numero 302021000198020, con scadenza il 9 dicembre 2031;

- marchio depositato il 9 dicembre 2021, registrato il 19 gennaio 2023 al numero 302021000197984, con scadenza il 9 dicembre 2031;

- PIATTAFORMA INFOMED-K V1 depositata nel Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore presso la S.I.A.E. il 14 settembre 2020 con numero progressivo D000014847 e numero registrazione D000013961.

### ARTICOLO 3

Tutti i beni della società incorporata si intendono acquisiti *ipso jure* dalla Società incorporante con ogni pertinenza e accessori, con tutti gli afferenti e connessi diritti sia reali che obbligatori e con i relativi oneri e gravami. Il preesistente possesso continua, senza alcun atto di formale immissione, nella società incorporante che, per effetto del suo subingresso nell'universo patrimonio della società incorporata, viene automaticamente a sostituirsi a quest'ultima in

qualsiasi situazione di fatto e di diritto acquistando ogni utilità maturanda che ne derivi.

#### ARTICOLO 4

In conseguenza del presente atto di fusione è data piena e integrale esecuzione alle sopra citate delibere assembleari delle società partecipanti alla fusione, dandosi atto che non si dà luogo ad aumento di capitale in sede di fusione né a distribuzione di capitale della società incorporante ma ad annullamento del capitale della società incorporata, trattandosi di fusione per incorporazione di società interamente posseduta dal medesimo socio.

Si allega al presente atto sotto la lettera A, omissane la lettura per espressa dispensa della parte, lo statuto dell'incorporante con le modifiche effettuate.

#### ARTICOLO 5

La comparente dichiara, a tutti gli effetti di legge, che il presente atto di fusione non comporta violazione di alcuno dei divieti stabiliti dalle disposizioni di legge in vigore nella tutela della libertà di concorrenza.

#### ARTICOLO 6

Tutte le spese del presente atto, conseguenti e

dipendenti, sono a carico della società incorporante; da registrarsi a tassa fissa ai sensi della lettera b) dell'articolo 4 della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131.

Ai fini repertoriali la parte dichiara che il patrimonio netto dell'incorporata è pari ad euro 5.274.927 (cinquemilioniduecentosettantaquattromila novecentoventisette) alla data del 31 dicembre 2023.

Il presente atto è stato scritto a macchina da persona di mia fiducia e in parte a mano da me notaio su due fogli per facciate intere sette oltre la presente ed è stato da me notaio letto alla parte, che lo sottoscrive alle ore 18,26.

FIRMATO: LUISA SALZA

" " " ": GABRIELE SCIUMBATA

Allegato A al rogito n. 10031

## STATUTO

### Articolo 1 - Denominazione

La società è denominata "Medical Concept Lab S.p.A." ("Società").

### Articolo 2 - Sede

La Società ha sede nel comune di Roma.

### Articolo 3 - Oggetto

3.1. La Società ha per oggetto:

1. La gestione e la fornitura del servizio di assistenza perfusionale, di servizi infermieristici, tecnico ospedalieri e di anestesia, nonché la messa a disposizione di staff clinici presso ospedali, case di cura ed altri istituti pubblici o privati e lo svolgimento di qualsiasi attività connessa a tale servizio,

2. l'organizzazione, per conto proprio e/o per conto di terzi, di corsi di formazione, aggiornamento e di training specifici relativamente al campo dell'assistenza perfusionale, dei servizi infermieristici e di anestesia anche mediante fornitura di apparecchiature di training. La società potrà altresì organizzare i corsi ecm (educazione continua in medicina) per qualunque categoria di operatori sanitari;

3. la produzione, l'assemblaggio, l'importazione, la distribuzione e la vendita di dispositivi medici e protesici, dispositivi medici-diagnostici in vitro, presidi medico-chirurgici, dispositivi di protezione individuale e ogni tipo di attrezzatura medica e la concessione in comodato di apparecchiature e di attrezzature medico-scientifiche e relativi software dedicati;

4. la sperimentazione di nuovi dispositivi medici ed attrezzature, la raccolta dati e la relativa pubblicazione;

5. la progettazione, la realizzazione e la ristrutturazione di reparti ospedalieri in genere, compresa la realizzazione di progetti specifici "chiavi in mano" di strutture sanitarie e di impianti completi per strutture ospedaliere, case di cura ed altri istituti pubblici o privati, nonché l'organizzazione e la gestione logistica di sale, reparti e attività mediche anche mediante la messa a disposizione di apposito personale;

6. la fornitura in regime di service di dispositivi medici e protesici, assemblati di dispositivi, dispositivi medici-diagnostici in vitro, presidi medico-chirurgici, dispositivi di protezione individuale, materiali sanitari e di medicazione,

farmaceutici, elettromedicali, diagnostici, fotosensibili, apparecchiature, attrezzature, software, arredi ed impianti vari, di beni e servizi per la gestione delle procedure cliniche, comprensiva del servizio di gestione del magazzino e dell'approvvigionamento dei materiali e relative attrezzature, nonché degli arredi, delle apparecchiature ed accessori, ivi incluse le relative opere edili nonché la gestione e la fornitura del servizio di pulizia, sanificazione e sterilizzazione delle attrezzature e degli ambienti sanitari; la gestione completa di reparti ospedalieri di qualunque genere relativamente alla struttura, ai servizi e alle forniture, anche mediante operazioni di project financing, compresa la consulenza tecnica nei settori medico e paramedico, la messa a disposizione di tecnici qualificati per il corretto uso delle dotazioni fornite;

7. la progettazione e la realizzazione di servizi di ingegneria clinica relativamente a: inventario, prove di accettazione, installazione, manutenzione correttiva, preventiva e straordinaria, verifiche di sicurezza elettrica, controlli funzionali e consulenza tecnica ai clienti per l'acquisizione e

gestione delle apparecchiature elettromedicali;

8. La produzione, il montaggio, l'assemblaggio, l'assistenza, di macchinari ed attrezzature di qualsiasi tipo utilizzate negli ospedali, case di cura, residenze per anziani, strutture sanitarie in genere, residenze private e complessi immobiliari civili o industriali;

9. La preparazione di kit sanitari mediante apposite apparecchiature, con inscatolamento di vari componenti di prodotti sanitari predisposti dalle case produttrici al fine di realizzare confezioni personalizzate per l'utilizzo diretto negli ospedali, case di cura e strutture sanitarie in genere lo studio, l'elaborazione e l'adattamento di software per conto proprio inclusa l'elaborazione di dati di qualsiasi tipo;

10. La predisposizione e la gestione di centri di studio, diagnosi e terapia nel settore della dialisi ambulatoriale, la prestazione di servizi connessi alla dialisi domiciliare, ivi compreso il trasporto di pazienti e l'organizzazione di servizi di assistenza infermieristica;

11. la pianificazione e progettazione di sistemi informatici che integrano l'hardware dei computer, il software e le tecnologie della comunicazione,

inclusa la relativa formazione dell'utente finale, la consulenza su hardware, software e altre tecnologie dell'informazione, come analisi dei bisogni e dei problemi degli utenti e consulenza sulla migliore soluzione, la pianificazione e progettazione dei sistemi informatici che integrano l'hardware dei computer, il software e le tecnologie della comunicazione, l'attività di scrittura, modifica, verifica, documentazione e assistenza di software, la progettazione della struttura e dei contenuti e la compilazione dei codici informatici necessari per la creazione e implementazione di: software di sistema, inclusi gli aggiornamenti, l'applicazione di software, database, pagine web, la personalizzazione di software, ad esempio modificando e configurando applicazioni esistenti in modo che sia funzionale all'ambiente del sistema in formato dei clienti, la fabbricazione di schede assemblate per circuiti stampati, il montaggio di componenti su schede per circuiti stampati, la fabbricazione di schede di interfaccia, come schede per suono, video, controllo e modem;

12. la progettazione e lo sviluppo dei servizi per la gestione tecnica integrata delle apparecchiature

biomediche dei sistemi di informatica medica e sanitaria ed amministrativa, o dei sistemi di teleassistenza e telemedicina nelle strutture sanitarie pubbliche e private;

13. la progettazione e lo sviluppo di sistemi e servizi di informatica ospedaliera e sociosanitaria integrata;

14. la progettazione e lo sviluppo di sistemi e di servizi di telemedicina, teleassistenza socio sanitaria integrata, tele visita, teleconsulto, tele monitoraggio, tele riabilitazione, tele cardiologia e teledialisi; la progettazione, lo sviluppo, la vendita integrata e la manutenzione integrata di sistemi di telemedicina, teleassistenza, televisita, teleconsulto, telemonitoraggio, tele riabilitazione e teledialisi, nonché il loro noleggio; la realizzazione di soluzioni per la data science ed algoritmi di intelligenza artificiale;

15. Le prestazioni di servizi relativi a consulenze nei settori dell'industria, del commercio della pubblica amministrazione, delle associazioni private riconosciute e non riconosciute; forniture di servizi di ogni tipo, compresa l'organizzazione sia diretta che tramite terzi di tutti i servizi

connessi all'esercizio delle precitate attività;

16. la creazione, progettazione e commercializzazione di contenuti didattici e/o unità di apprendimento e/o lezioni digitali (asset, learning object, servizi cloud, ecc.) in formato elettronico/digitale;

17. l'organizzazione e la gestione di corsi per conto proprio.

In relazione allo svolgimento delle sopra citate attività, la società avrà facoltà di partecipare a bandi pubblici e/o privati, eventualmente in associazione temporanea di imprese e/o ogni altra forma di collaborazione tra imprese, e richiedere all'uopo ogni forma di finanziamento consentita dalla legge, anche mediante operazioni di project financing.

Tutte le predette attività dovranno essere svolte nei limiti delle norme che ne disciplinano l'esercizio, nonché nel rispetto della normativa in materia di attività riservate ad iscritti a collegi, ordini o albi professionali.

La società può compiere tutte le operazioni ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale compreso il trasporto ed ogni altra attività di logistica relativa ai prodotti e

ai materiali sopraindicati sia per conto proprio che di terzi.

3.2 La Società può, inoltre, compiere, in via non prevalente, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari necessarie e connesse al conseguimento dell'oggetto sociale; può pertanto assumere interessenze, quote e partecipazioni in altre Società, imprese, enti, istituti, associazioni ed organismi anche consortili, in qualsiasi forma costituiti, aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, nei limiti consentiti dalla legge, prestando anche eventuali servizi a favore di tali soggetti, concedere fideiussioni, avalli e garanzie anche reali ed anche nei confronti di banche ed istituti di credito; le operazioni finanziarie, compresa l'assunzione di partecipazioni, non devono comunque essere svolte nei confronti del pubblico.

#### Articolo 4 - Durata

La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2090.

#### Articolo 5 - Domicilio

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali.

A tal fine la Società potrà istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

#### Articolo 6 - Capitale e azioni

Il capitale sociale è di euro 1.500.000 (unmilione cinquecentomila), diviso in n. 375 (trecento settantacinque) azioni del valore nominale di euro 4.000 (quattromila) ciascuna. Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.

#### Articolo 7 - Obbligazioni

La Società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili.

#### Articolo 8 - Finanziamenti

La Società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

#### Articolo 9 - Trasferimento delle azioni

Le azioni sono liberamente trasferibili.

#### Articolo 10 - Recesso

Le ipotesi, le modalità, le condizioni e i termini del recesso ed il procedimento di liquidazione sono regolati dal Codice Civile.

#### Articolo 11 - Competenze dell'assemblea

Le competenze dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono quelle previste dalla Legge, fatto salvo quanto attribuito dal presente statuto alla competenza dell'organo amministrativo.

L'attribuzione all'organo amministrativo di delibere che per legge spettano all'assemblea, non fa venire meno la competenza dell'assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

#### Articolo 12 - Convocazione dell'assemblea

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purché in Italia o nel territorio di un altro Stato membro della Unione Europea o nel Regno Unito.

L'assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai soci a mezzo posta elettronica o tramite lettera raccomandata, almeno otto giorni prima dell'assemblea. In mancanza delle formalità

previste per la convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 13 - Assemblea ordinaria: determinazione dei quorum

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

L'assemblea ordinaria, in prima e seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Tuttavia, non si intende approvata la delibera che rinuncia o che transige sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, se consta il voto contrario di almeno un quinto del capitale sociale.

Articolo 14 - Assemblea straordinaria:

determinazione dei quorum

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.

In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Tuttavia, è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le delibere inerenti:

- a. il cambiamento dell'oggetto sociale;
- b. la trasformazione;
- c. lo scioglimento anticipato;
- d. la proroga della durata;
- e. la revoca dello stato di liquidazione;
- f. il trasferimento della sede sociale all'estero;
- g. l'emissione di azioni privilegiate.

L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

Articolo 15 - Legittimazione a partecipare alle

assemblee ed a votare

Possono intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.

Articolo 16 - Presidente e segretario dell'assemblea. Verbalizzazione

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di assenza o impedimento, da chi ne fa le veci; in loro assenza, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

Articolo 17 - Procedimento Assembleare: Svolgimento dei Lavori

E' consentito l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; l'organo amministrativo ha la facoltà di stabilire nell'avviso di convocazione che essa si tenga esclusivamente mediante tali mezzi omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

Articolo 18 - Competenza e poteri dell'organo amministrativo

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli

amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dal presente articolo.

Gli amministratori debbono richiedere la preventiva autorizzazione da parte della assemblea ordinaria delle seguenti operazioni:

- a) cessione dell'unica azienda sociale;
- b) assunzione di partecipazioni in altre società aventi oggetto non affine, il cui valore sia superiore al 5 (cinque) per cento del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- a) la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-bis, 2506-ter ultimo comma C.C.;
- b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
- d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- e) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- f) il trasferimento della sede sociale in altro

comune del territorio nazionale;

g) la riduzione del capitale qualora risulti perduto oltre un terzo del capitale sociale e la società abbia emesso azioni senza valore nominale.

#### Articolo 19 - Divieto di concorrenza

Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 c.c., salvo autorizzazione dell'assemblea.

#### Articolo 20 - Composizione dell'organo amministrativo

La Società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri.

#### Articolo 21 - Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo

Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo e alla loro nomina.

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o

più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo). Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo), quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.

Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Articolo 22 - Presidente e vicepresidente del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri componenti un presidente e un vicepresidente che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.

Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e

provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. Il consiglio può nominare un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

#### Articolo 23 - Organi delegati

Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 C.C., parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione. Il consiglio può altresì disporre che venga costituito un comitato esecutivo del quale fanno parte di diritto, oltre ai consiglieri nominati a farne parte, anche il presidente, nonché tutti i consiglieri muniti di delega.

Per la convocazione, la costituzione e il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e dei votanti.

Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'articolo 2381, comma

quarto C.C.. Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione ed all'organo di controllo gestionale con cadenza almeno semestrale.

L'organo amministrativo può nominare direttori generali determinandone i poteri.

Articolo 24 - Delibere del consiglio di amministrazione

Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente o da chi ne fa le veci.

La convocazione è fatta dal presidente o da chi ne fa le veci almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante posta elettronica, fax o lettera raccomandata.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante posta elettronica, fax o lettera raccomandata con preavviso di almeno 2 (due) giorni.

Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, salvo quanto più avanti previsto, ferma la

maggioranza richiesta dall'ultimo comma dell'art. 2447 ter.

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).

E' consentito l'intervento alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione; il Presidente, ove lo ritenga opportuno ovvero ne faccia domanda uno dei Consiglieri, ha la facoltà di stabilire nell'avviso di convocazione che esse si tengano esclusivamente mediante tali mezzi omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento delle riunioni. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i sindaci.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente o dal vicepresidente ovvero dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

#### Articolo 25 - Rappresentanza sociale

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente del consiglio di

amministrazione, nonché all'Amministratore Delegato e al Vice Presidente, nei limiti dei poteri a essi conferiti nonché, ove nominati e nei limiti della delega, agli altri consiglieri muniti di delega dal consiglio di amministrazione, con facoltà degli stessi di rilasciare mandati a procuratori ed avvocati.

I componenti del consiglio di amministrazione, anche se non in possesso di delega permanente, hanno la firma sociale e rappresentano la Società di fronte ai terzi per l'esecuzione delle delibere assunte dal consiglio di amministrazione di cui siano specificatamente incaricati.

Salvo diversa disposizione consiliare, la rappresentanza legale spetta ai soggetti di cui ai precedenti commi in via disgiunta l'uno dall'altro.

#### Articolo 26 - Remunerazione degli amministratori

Ai membri del consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinati dall'assemblea.

L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

#### Articolo 27 - Collegio sindacale

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento. E, nelle ipotesi consentite dalla Legge, il collegio sindacale può esercitare altresì la revisione legale dei conti della Società.

L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente ne determina per tutta la durata dell'incarico il compenso.

E' consentito l'intervento alle riunioni del Collegio Sindacale mediante mezzi di telecomunicazione; nell'avviso di convocazione il Presidente del Collegio Sindacale ha la facoltà di stabilire che la riunione si tenga esclusivamente mediante tali mezzi omettendo il luogo fisico di svolgimento della riunione.

Articolo 28 - Revisore contabile/Società di revisione legale

Al revisore legale o alla società di revisione legale incaricata della revisione legale dei conti della Società, se nominati, si applicano le

disposizioni di Legge.

#### Articolo 29 - Bilancio e utili

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea non deliberi ulteriori accantonamenti a fondi di riserva straordinaria.

#### Articolo 30 - Scioglimento e liquidazione

La Società si scioglie per le cause e con le modalità previste dalla legge.

#### Articolo 31 - Foro competente

Qualsiasi controversia avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale - ivi incluse quelle relative alla validità delle delibere assembleari - promossa da o contro i soci, da o contro la Società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, sarà di competenza esclusiva del foro di Roma, salvo diversa inderogabile disposizione di legge.

Articolo 32 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 68-ter della l. 16 febbraio 1913, n. 89, che si trasmette ad uso consentito dalla legge.  
Registrato all'ufficio unico delle entrate di Roma 3, in data 18/12/2024 al n. 26065, serie 1T, riscossi euro 356,00.  
Roma, 19/12/2024